


Ambito Territoriale

Capofila Santa Maria Capua Vetere



Santa Maria C.V.



San Prisco



San Tammaro



Curti



Casapulla



S. Maria la Fossa



Grazzanise

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANTARI

Schema di CONVENZIONE / ATTO COSTITUTIVO

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ in

TRA

1. Il Comune di Santa Maria C.V., rapp.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
2. Il Comune di Casapulla, rapp.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
3. Il Comune di Curti, rapp.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
4. Il Comune di Grazzanise, rapp.to dal Commissario _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione n. _____ del _____;
5. Il Comune di San Prisco, rapp.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
6. Il Comune di San Tammaro, rapp.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;
7. Il Comune di Santa Maria La Fossa, rapp.to dal Sindaco pro tempore _____, autorizzato a sottoscrivere il presente atto in virtù di deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____;

PREMESSO che

- l'articolo 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 conferisce alle regioni, alle province e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;
- la legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" individua il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito ambito territoriale;

- la Regione Campania ha approvato la Legge Regionale 11 del 23.10.2007 (pubblicata sul BURC n. 57 del 31.10.2007) "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 Novembre 2000 n.328", al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riforma della legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001 e dalla Legge 328 dello 08.11.2000;
- la suddetta Legge è stata successivamente integrata con modifiche apportate dalle leggi regionali 30 Gennaio 2008 n. 1, 27 Gennaio 2012, n. 1 e 6 luglio 2012, n. 15 e da ultimo dalla Legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013;
- la vigente legge regionale della Campania 23 ottobre 2007 n.11 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000 n.328" disciplina, tra l'altro, la ripartizione delle funzioni e dei compiti tra la regione, le province e i comuni;
- in attuazione dell'articolo 6 della suddetta legge regionale 11 del 2007, la Regione Campania ha individuato, e successivamente modificato con propria deliberazione n. 320 del 03/07/2012, gli Ambiti territoriali, tra cui l'Ambito C08 costituito dai Comuni di Santa Maria Capua Vetere, Casapulla, Curti, Grazzanise, San Prisco, San Tamarò e Santa Maria La Fossa;
- l'articolo 7 della legge regionale n. 11/2007 e s.m.i., come successivamente confermato dall'articolo 14 comma 29 della legge 122 del 2010, prevede l'obbligo inderogabile per i Comuni di esercitare in forma associata i compiti e le funzioni amministrative loro attribuite;
- nel precedente triennio di vigenza del Piano Sociale Regionale 2016-18, i Comuni associati dell'Ambito territoriale C08 hanno sottoscritto in data 12.07.2017 una Convenzione per la gestione associata ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, la cui durata è fissata in anni 3;
- l'art. 9 della predetta convenzione prevede che "...I Comuni, anche prima della scadenza della Convenzione, possono individuare una forma giuridica per la gestione associata diversa dalla Convenzione ex art. 30 del TUEL.

Qualora sia individuata dai Comuni una nuova forma giuridica con personalità giuridica autonoma, nelle more della piena operatività della nuova forma, la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sarà mantenuta dal Comune capofila in base alla presente convenzione. La nuova forma giuridica individuata subentrerà nei rapporti giuridici e negoziali in atto e nei procedimenti in corso che fanno capo al Comune di S. Maria C.V., nella qualità di capofila dell'Ambito territoriale C08, in base alla presente convenzione. Il subentro predetto riguarderà tutti i contratti di appalto, convenzioni, accordi, protocolli, patti di accreditamento, contratti di lavoro ed ogni altro accordo, fino alla loro naturale scadenza. Con riferimento all'ufficio di piano, si precisa che il personale in dotazione all'ufficio di piano, all'atto della piena operatività della nuova forma di gestione, può essere integrato nei ruoli della nuova forma, con le procedure e le modalità dalla vigente normativa".

- i Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art. 13 del D. Lgs 267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall'art. 10 della L.R. 11/2007
- è intenzione dei predetti Comuni, come rappresentati, realizzare ed assicurare, nel proprio ambito territoriale come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi socio assistenziali e socio sanitari integrati, attraverso la condivisione del sistema di regole per l'organizzazione dei servizi e l'accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e rendicontazione
- il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito territoriale C08, nella seduta del 26.07.2019 ha deciso di adottare una forma associativa diversa dalla Convenzione ex art. 30 TUEL per l'esercizio associato delle funzioni e delle modalità di gestione degli interventi e dei servizi di cui al Piano Sociale d'Ambito, individuando il Consorzio ai sensi dell'art. 31 e 104 del TUEL;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 21, comma 3, della Legge 05.05.2009 n. 42 individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni del settore sociale;
- l'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito in legge 122 del 30.07.2010 precisa che "I Comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa";
- l'esercizio in forma associata dei compiti e delle funzioni inerenti la progettazione e la gestione del sistema integrato sociale da parte dei comuni associati negli ambiti territoriali determinati dalla Giunta della Regione Campania è un obbligo inderogabile statuito dalla L.R. 11/2007, successivamente avvalorato dall'art. 14, comma 29, della legge 122/2010 che fa divieto ai Comuni di svolgere singolarmente funzioni fondamentali svolte in forma associata. Sicché non è ipotizzabile che uno o più Comuni possano uscire dall'Ambito Territoriale di appartenenza determinato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale;
- il Coordinamento Istituzionale nella seduta del 25.11.2019 ha approvato all'unanimità la costituzione del Consorzio per l'esercizio associato delle funzioni del settore sociale e socio-sanitario unitamente al presente schema di convenzione e all'allegato Statuto;

i Consigli Comunali di tutti i Comuni associati hanno approvato il presente schema di convenzione, con le deliberazioni sopra riportate;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra i Comuni di S. Maria Capua Vetere, Casapulla, Curti, Grazzanise, San Prisco, San Tammaro e Santa Maria La Fossa, come sopra costituiti e rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - RECEPIMENTO PREMESSA E COSTITUZIONE

La premessa è parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.
Con la presente convenzione si costituisce, ai sensi dell'art. 31 e 114 del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. tra i Comuni di S. Maria Capua Vetere, Casapulla, Curti, Grazzanise, San Prisco, San Tammaro e Santa Maria La Fossa un Consorzio dotato di personalità giuridica. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti locali, dotato di personalità giuridica, e di autonomia gestionale e patrimoniale.

Art. 2 - DENOMINAZIONE E SEDE

I Comuni stipulanti convengono di attribuire al Consorzio la denominazione di "Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell'Ambito Territoriale COS", di seguito per brevità denominato Consorzio.
La sede del Consorzio è in Santa Maria Capua Vetere alla Via Albana in locali messi a disposizione dal Comune di Santa Maria Capua Vetere.

ART. 3 - FINALITA'

Il Consorzio ha come finalità, ai sensi e per gli effetti della Legge 328/2000, della L.R. 11/2007 e del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio delle funzioni, la progettazione, la gestione e l'erogazione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socioassistenziali e socio-sanitari di competenza dei Comuni, riportati nel documento denominato "nomenclatore" approvato dalla Regione Campania da ultimo con decreto dirigenziale n. 306/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Il Consorzio esercita tutte le attività relative all'integrazione socio-sanitaria anche attraverso appositi accordi di programma sottoscritti con l'ASL Caserta.

Il Consorzio attua e gestisce in via prioritaria tutti i servizi ed interventi contenuti nel Piano di Zona Sociale di norma in forma diretta oppure ricorrendo all'esternalizzazione ogni volta che ciò risulti più efficace o economicamente più conveniente.

Il Consorzio può erogare servizi aggiuntivi (nel settore educativo, culturale, ricreativo...), purché attinenti allo scopo per cui è stato costituito, in favore degli Enti consorziati su richiesta degli Enti stessi, previa adozione da parte dell'Ente consorziato richiedente della determinazione di impegno di spesa ed approvazione delle progettualità, comprensiva di quadro economico, da parte del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 4 - DURATA

La durata del Consorzio è fissata in anni cinquanta, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo che intervenga lo scioglimento ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
Al termine di scadenza il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla relativa liquidazione secondo i criteri di legge, salvo rinnovo deliberato dai Consigli Comunali degli enti consorziati.

ART. 5 - NUOVE ADESIONI

Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri Comuni e altri enti, previa deliberazione a maggioranza semplice dell'Assemblea. L'ammissione diventa definitiva se entro 45 giorni dalla comunicazione della deliberazione nessuno degli enti consorziati abbia fatto opposizione.
In caso di opposizione, l'Assemblea può confermare la propria determinazione con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di più della metà dei componenti dell'Assemblea ed in tal caso la conferma dell'Assemblea diventa vincolante per gli enti consorziati.

ART. 6 - ADOZIONE E MODIFICA DELLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto o alla convenzione, l'adozione di un nuovo statuto o di una nuova convenzione, sono deliberati dall'Assemblea con la maggioranza assoluta, che rappresenti almeno i due terzi degli Enti consorziati.
Successivamente, le modifiche sono approvate dai Consigli degli Enti consorziati. L'approvazione da parte dei consigli comunali degli Enti consorziati è immediatamente comunicata al consorzio, per gli adempimenti successivi



ART. 7 – GLI ORGANI

Sono organi politici e di rappresentanza del consorzio:

- a) L'Assemblea consortile;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio di amministrazione;

Sono organi tecnici:

- a) Il Direttore
- b) Il Revisore dei conti.

Tutti gli organi politici e di rappresentanza del Consorzio svolgono gratuitamente le proprie funzioni consortili, senza riconoscimento di alcun compenso, indennità e/o rimborso spesa. La loro nomina e cotnposizione, il loro funzionamento nonché le rispettive competenze sono disciplinati dallo Statuto del Consorzio, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché dai regolamenti di cui il Consorzio si doterà.

Art. 8 – ENTRATE, TRASFERIMENTI E QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

Le entrate del Consorzio sono costituite da risorse assegnate agli Ambiti territoriali a livello regionale e/o centrale (quali a titolo esemplificativo FNPS – fondo nazionale politiche sociali, FR – fondo regionale, FNA – Fondo per la non autosufficienza), programmi specifici di finanziamento dei servizi di competenza del Consorzio (quali a titolo esemplificativo PON Inclusione, Piano di Azione e Coesione, POR), trasferimenti e contributi statali, regionali e comunitari e di altri enti a qualsiasi titolo erogati, quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, rendite patrimoniali ed accensioni di prestiti, partecipazione degli utenti al costo dei servizi, altri proventi ed erogazioni di spettanza, a qualsiasi titolo, del Consorzio.

Con riferimento alle quote di compartecipazione a carico degli Enti consorziati, si precisa che ciascun Comune consorziato partecipa ai servizi ed agli interventi del Consorzio con quote annue che tengono conto della spesa sociale storica relativa all'anno precedente a quello di competenza, ossia della quantità e della tipologia di servizi che il Comune riceve attraverso il Consorzio. Tali quote in ogni caso non possono essere inferiori a € 7,00 per abitante e ad € 0,20 per abitante per fondo di dotazione. Ai fini della determinazione della quota minima di compartecipazione si fa riferimento alla popolazione residente alla data del 1 gennaio dell'anno precedente a quello di competenza, quale risultante dai dati ufficiali ISTAT. L'Assemblea a maggioranza assoluta può deliberare una quota di compartecipazione minima superiore a € 7,20 per abitante.

Le quote suddette integrano la dotazione finanziaria annuale del Consorzio e sono definite con atto deliberativo dell'Assemblea, assunto a maggioranza assoluta, al momento della definizione degli obiettivi programmatici.

Al momento della costituzione del Consorzio, la quota di compartecipazione minima spettante a ciascun Comune è già stata determinata ed è quella risultante dalla tabella di riparto allegata (Al. B).

Le quote annuali di compartecipazione a carico dei Comuni consorziati dovranno essere trasferite alla tesoreria del Consorzio con la seguente modalità:

- il 50% sulla base del bilancio preventivo di esercizio entro trenta giorni dalla relativa approvazione;
- un ulteriore 40%, sempre sulla base del bilancio preventivo, entro il 30 giugno;
- il saldo entro il 30 novembre.

Entro 12 mesi dalla costituzione del Consorzio, il Comune di S. Maria C.V., attuale Comune capofila dell'Ambito territoriale C08, dovrà versare al fondo consortile tutti i fondi residui del fondo unico di ambito. A tal fine prima della scadenza suddetta dei dodici mesi, i Comuni associati dovranno liquidare all'attuale Comune Capofila il saldo di tutte le somme dovute fino al 31.12.2019. Il rendiconto delle singole annualità sarà oggetto di uno specifico verbale sottoscritto dal Dirigente dei servizi finanziari del Comune Capofila e dal Coordinatore dell'ufficio di piano.

Art. 9 – CRITERI DI PARTECIPAZIONE AL VOTO ASSEMBLEARE

Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro portatore di un voto singolo, indipendentemente dal numero di abitanti.

ART 10 - ATTI SOGGETTI AD APPROVAZIONE E/O A COMUNICAZIONE AGLI ENTI CONSORZIATI

Sono soggette all'approvazione degli enti consorziati le seguenti deliberazioni dall'assemblea consortile, approvate con la maggioranza assoluta, che rappresenti almeno i due terzi degli Enti consorziati:

- a) qualsivoglia modifica statutaria;
- b) scioglimento e liquidazione del Consorzio.

Sono soggetti a comunicazione agli enti consorziati le deliberazioni adottate dall'Assemblea Consortile concernenti:

- a) le convenzioni con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale e altri Enti Pubblici;
- b) la sede del Consorzio;
- c) il ricalcolo annuale delle quote di partecipazione;
- d) la contrazione di mutui;
- e) i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- f) il Bilancio preventivo e consuntivo in tempi coerenti con la tempistica del DUP.

Art. 11 - GESTIONE DEL PERIODO TRANSITORIO

La costituzione del Consorzio si considera perfezionata al momento della sottoscrizione della presente convenzione. Per la piena operatività del Consorzio viene individuato un periodo transitorio di massimo 12 mesi, nel corso del quale a) fino alla approvazione del primo bilancio provvisorio la gestione dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sarà mantenuta dall'attuale Comune capofila, che dovrà pertanto, in virtù della Convenzione sottoscritta ai sensi dell'art. 30 TUEL, garantire il funzionamento dell'ufficio di piano, l'erogazione dei servizi erogati in forma associata e la gestione di tutti i programmi di finanziamento in corso; b) l'ufficio di piano dovrà assicurare il necessario supporto per l'avvio ed il funzionamento degli organi politici e di rappresentanza del consorzio; c) l'ufficio personale dell'attuale Comune capofila dovrà provvedere, al di fuori dell'orario di lavoro e con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito, alla gestione della procedura concorsuale per la selezione del Direttore.

Art. 12 - DISCIPLINA PER LA FASE COSTITUENTE

Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Consiglio di Amministrazione. E' previsto per questa fase il supporto tecnico dell'ufficio di piano. Tutte le spese necessarie per la costituzione e la piena operativa del Consorzio saranno sostenute dall'attuale Comune capofila con oneri a carico del Fondo Unico di Ambito.

Trascorso il periodo transitorio di massimo mesi dodici, il Consorzio subentrerà nei rapporti giuridici e negoziali in atto, nei procedimenti in corso, in tutti i contratti di appalto, convenzioni, accordi, protocolli, patti di accreditamento, contratti di lavoro ed ogni altro accordo, in capo al Comune di S. Maria Capua Vetere, nella qualità di capofila dell'Ambito territoriale C08, che attualmente gestisce sulla base della convenzione ex art. 30 TUEL in nome e per conto dei comuni associati i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, fino alla loro naturale scadenza. Ai fini ricognitivi e conoscitivi i rapporti giuridici e negoziali in corso saranno elencati in uno specifico verbale sottoscritto tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila, ed il Presidente del Consorzio.

Il Consorzio prende, altresì, in carico tutto il materiale, le attrezzature, i beni materiali mobili inventariati in capo all'ufficio di piano dell'Ambito C08, che saranno elencati in uno specifico verbale sottoscritto tra il Comune di Santa Maria Capua Vetere, nella qualità di Comune capofila, ed il Presidente del Consorzio.

Nelle more della definizione di tutti i regolamenti, da approvarsi entro dodici mesi dall'avvio delle attività degli organi consortili, si applicano in quanto compatibili le norme dei Regolamenti già adottati dal Coordinamento Istituzionale nel periodo di vigenza della convenzione ex art. 30 TUEL ed in subordine le norme dei regolamenti dell'attuale Comune Capofila, se ed in quanto compatibili.

Alla presente si allegano, per farne parte integrante e sostanziale, i sotto elencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

Statuto - Allegato A;

Quota compartecipazione minima definita nell'anno 2019- Allegato B

Sono depositate agli atti le seguenti deliberazioni in copia conforme agli originali:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Maria C.V. n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Curti n. _____ del _____
- Deliberazione del Commissario straordinario di Grazzanise n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Casapulla n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di San Prisco n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di San Tammaro n. _____ del _____
- Deliberazione del Consiglio Comunale di S. Maria La Fossa n. _____ del _____

La presente convenzione è firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei Comuni indicati in premessa

